

Roma, 05 maggio 2023

Spett.li Segreterie Nazionali OO.SS.

FILT CGIL
FIT CISL
UIL TRASPORTI
UGL FERROVIERI
FAST CONFISAL
OR.S.A. FERROVIE

e p.c.

On.li Autorità

Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

Osservatorio per i conflitti collettivi nel settore dei trasporti

Oggetto: Riscontro norme tecniche di attuazione sciopero 14.05.2023 - pervenute in data 04.05.23

Spett.li Segreterie,

con riferimento alla Vostra nota emarginata in oggetto - recante norme tecniche di attuazione dell'astensione proclamata per il giorno 14.05.2023 - si intendono formulare le seguenti considerazioni.

Quanto al punto 2.1 "Treni in corso di viaggio" laddove recita che "I treni che abbiano arrivo a destino successivamente ad un'ora dall'inizio dello sciopero saranno soppressi o potranno essere garantiti con limitazione di percorso alla prima stazione idoneamente attrezzata ai servizi sostitutivi e/o di conforto per i Viaggiatori" pare comprimere il potere organizzativo dell'azienda che, nei limiti di cui agli artt. 2 e 13 L. 146/90, deve garantire servizi nella misura non eccedente, mediamente, il 50% di quelli erogati nella fascia oraria interessata dallo sciopero. Ond'è che l'affermazione per cui i treni che abbiano arrivo a destino oltre un'ora dall'inizio dello sciopero potranno essere garantiti con limitazione di percorso non risulta corretta, ben potendo - se garantiti - realizzare l'intera tratta del servizio commerciale.

Ancora, rispetto al punto 3.1 e 3.3 - ove si dettano norme in ordine alla ripresa del servizio successiva al termine dell'astensione collettiva - al fine di evitare fenomeni di ultrattività a danno dell'utenza, il personale interessato dovrà comunque presentarsi presso il distretto utile a completare la prestazione programmata/terminare il turno programmato.

Sempre con riferimento al punto 3.1 - ove si legge che "Il periodo di sciopero concorre alla determinazione del limite massimo di prestazione programmata" - si osserva che, invero, la durata dello sciopero può concorrere al raggiungimento del limite massimo della prestazione giornaliera solo in ipotesi di svolgimento parziale del servizio, ma non in termini assoluti.

Ulteriormente, rispetto al punto 3.4, si rappresenta che - contrariamente a quanto è dato leggere e comprendere - il personale di stazione che sia comandato dovrà comunque svolgere attività di assistenza e anche di vendita, laddove quest'ultima riguardi i treni garantiti dalla società.

Cogliendo la disponibilità espressa a epilogo delle norme tecniche, si attende cortese riscontro.

Distinti saluti.

Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.
Gabriele Cerratti

